



Titolo

Illecito sportivo – prova – standard probatorio – inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio - superiore alla semplice valutazione di probabilità

Descrizione

La prova della commissione dell'illecito si deve *“attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità”*, ancorché *“inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio”*, e deve dunque consistere in una *“ragionevole certezza”* (Sezioni Unite CFA, decisione n. 19 del 21 settembre 2020) che qui non si ritiene sussistere.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 57/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZI - DECISIONE N. 057 CFA del 14 dicembre 2020 (Sig. Mario Abbatuccolo-SSD RL Rapallo R. 1914 Rivarolese-Procura Federale Interregionale)